

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 886

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAMPELLI, ALMICI, AMICH, BUONGUERRIERI, CIABURRO, DE CO-
RATO, IAIA, LA SALANDRA, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI,
MILANI, POLO**

Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana »

Presentata il 15 febbraio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Josip Broz, detto Tito, è stato uno dei *leader* più controversi tra quelli che hanno segnato la storia del Novecento.

Dal 4 luglio 1941 comandante militare dell'Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, promosse la mobilitazione generale per la resistenza contro le truppe italo-tedesche di occupazione e i loro collaborazionisti, ricoprendo tra il 1941 e il 1945 l'incarico di comandante in capo dell'armata popolare di liberazione della Jugoslavia, che era stata sconfitta durante la campagna militare dell'aprile 1941.

Il 1° maggio 1945, la IV armata di Tito entrò a Trieste, anticipando gli anglo-americani, e nei giorni seguenti a Gorizia, a Fiume, a Pola e in Istria (province ap-

partenenti all'Italia in maniera internazionalmente riconosciuta per effetto dei Trattati di Rapallo del 1920 e di Roma del 1924) in un clima di violenza politico-ideologica: fu emanato l'ordine di eliminare i « fascisti », intendendo non solo gli elementi legati al fascismo ma anche tutti coloro i quali si opponevano all'annessione della Venezia Giulia al nascente regime comunista di Tito.

Le vittime delle foibe non sono definite con certezza ma alcune stime giungono a 10 mila vittime, considerando non solo chi fu scaraventato negli abissi carsici, ma anche coloro i quali morirono nei campi di concentramento jugoslavi, annegati, fucilati ed eliminati dopo crudeli torture, tenendo presente che un migliaio di costoro fu già

sterminato dai partigiani comunisti jugoslavi nelle tumultuose giornate successive all'armistizio dell'8 settembre.

Questi dati, seppur parziali, inquadrati nel contesto della limitata porzione spaziale e temporale in cui avvennero gli eccidi, della brutalità disumana che li accompagnò, fra stupri, sevizie e torture, dell'esodo di decine di migliaia di istriani, fiumani e dalmati che ne seguì, della rimozione storica durata per anni, contribuirà a far sanguinare ancora per molto tempo quella ferita nazionale chiamata « foibe ».

La recente scoperta di una foiba nel Sud della Slovenia porta alla luce una nuova prova materiale, tra le più macabre, dei crimini del regime jugoslavo di Tito. A Kocevskij Rog, altipiano carsico vicino alla città di Kocevje, oltre 3 mila cadaveri di vittime della repressione titina sono stati trovati nel corso di una massiccia campagna di scavi commissionata dal governo di Lubiana nella regione. La foiba di Macesnova Gorica è stato il teatro di questo efferato crimine risalente a settant'anni fa.

Il 3 ottobre 2011 la Corte costituzionale della Slovenia dichiarava incostituzionale l'intitolazione di una strada di Lubiana a Tito, avvenuta nel 2009, riconoscendo che avrebbe comportato la glorificazione del suo regime totalitario e una giustificazione delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo avvenute durante il suo regime e che in tempi più recenti l'amministrazione comunale di Zagabria ha tolto dalla toponomastica cittadina l'intitolazione a Tito di una delle principali piazze della capitale croata.

Paradossalmente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 2 marzo 1970 veniva pubblicato il decreto di nomina di Broz Tito Josip, Presidente della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, a Ordine al Merito della Repubblica italiana – Cavaliere di gran croce, decorato di Gran Cordone. Nella stessa edizione della *Gazzetta Ufficiale* veniva altresì pubblicato l'elenco di 17 personalità jugoslave cui risulta conferita l'onorificenza di Cavalieri di gran croce, oltre che l'elenco di personalità jugoslave alle quali è stata conferita, rispettivamente, l'onorificenza di Grandi Ufficiali e di Commendatori.

Josip Broz Tito, il sanguinario « Maresciallo Tito », è ancor oggi Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al Merito della Repubblica italiana, decorato di Gran Cordone, il titolo onorifico più elevato della Repubblica italiana.

L'istituzione dell'onorificenza dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » e la disciplina del suo conferimento sono disciplinate dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

In particolare, l'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, dispone che « Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine ».

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, prevede, invece, che « Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità. Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'ordine. La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abitale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'ordine, per il parere prescritto dall'articolo 5 della legge ».

Il combinato disposto delle citate previsioni normative, di fatto, ha impedito la revoca dell'onorificenza a Tito richiesta a più riprese da diverse parti politiche e dalle stesse associazioni degli esuli giuliano-dalmati.

Il 16 aprile 2013, il prefetto di Belluno, a nome del Governo, in risposta a una richiesta ufficiale di cancellare le onorificenze a Tito e ai suoi uomini per « inde-

gnità » scriveva: « Nel caso di Josip Broz Tito, insignito nel 1969 della distinzione di Cavaliere di Gran Cordone quale Presidente della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in occasione di una visita di Stato non è (...) ipotizzabile alcun provvedimento di revoca essendo il medesimo deceduto. La norma prevede (...) che la persona oggetto dell'eventuale revoca debba essere preventivamente informata (...), onde poter presentare una memoria scritta a propria difesa » spiega il prefetto di Belluno a nome del Governo. E poi aggiunge: « La possibilità di revocare l'onorificenza, pertanto, (...) presuppone l'esistenza in vita dell'insignito ».

Il conferimento dell'onorificenza a Broz Tito Josip deve essere valutato in ragione del momento storico in cui lo stesso ha avuto luogo, un momento in cui l'indagine storica non aveva ancora portato alla luce, in tutta la loro odierna indiscutibile gravità, i crimini di cui si era macchiato il decorato. Un errore, figlio di quel tempo, cui oggi si deve porre rimedio in nome di tutte le vittime delle imperdonabili atrocità commesse sulla base delle direttive politiche impartite personalmente dal Cavaliere di gran croce Broz Tito Josip.

Davvero assurdo e paradossale è il fatto che la Repubblica italiana, da un lato, riconosce il dramma delle foibe, celebrato ufficialmente ogni 10 febbraio in occasione del Giorno del ricordo (istituito con legge 30 marzo 2004, n. 92) e, dall'altro, annovera tra i suoi più illustri insigniti proprio chi ordinò la pulizia etnica degli italiani in Istria e nell'Adriatico orientale. Una macchia, una barbarie che ancora oggi pesa sul passato, ma anche sul presente e sul futuro di molti italiani che hanno vissuto direttamente o indirettamente il dramma di quegli anni di foibe ed esodo.

Lo stesso Presidente Sergio Mattarella ha riconosciuto che « per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe e dell'esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia », aggiungendo che, istituendo il Giorno del ricordo, « il Parlamento, con decisione largamente condivisa, ha contribuito a sanare una ferita profonda nella memoria e nella coscienza nazionale. Oggi la comune casa europea permette a popoli diversi di sentirsi parte di un unico destino di fratellanza e di pace. Un orizzonte di speranza nel quale non c'è posto per l'estremismo nazionalista, gli odi razziali e le pulizie etniche ».

Alla luce di ciò, di quanto ormai è riconosciuto come storia accertata, se la politica deve essere capace di una memoria non di parte, e se i morti a causa di ogni ideologia richiedono di ricomporre la frattura che per decenni li ha dimenticati, è oltremodo doveroso riconoscere nella maniera corretta il ruolo che figure come quella di Tito hanno avuto per la nostra comunità nazionale.

Chi ha calpestato, annientato e, per ragioni ideologiche, volutamente perseguitato i nostri concittadini, non può e non deve ricevere riconoscimenti.

La presente proposta di legge è volta, pertanto, a porre rimedio a questa inaccettabile « distorsione », al fine di consentire la revoca della più alta onorificenza della Repubblica italiana, anche *post mortem*, qualora l'insignito si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità universalmente riconosciuti: un atto che finalmente contribuirebbe a sanare, seppur in parte, la ferita del confine orientale, rendendo il giusto tributo alle migliaia di vittime sulla cui memoria ancora oggi non si è fatta piena giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso incorre nella perdita della onorificenza l'insignito, anche se defunto, qualora si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità. ».

Art. 2.

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, apporta al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, le modifiche necessarie per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

